

**CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**

**UFFICIO PROCEDURE DI GARA**

**PROCEDURA APERTA**

**OGGETTO: ID 4541 PNRR AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA IN MODALITA' MULTILOTTO (LOTTO N.1 CIG 9342194E5C, LOTTO N.2 CIG 93422203D4, LOTTO N.3 CIG 934225618A, LOTTO N.4 CIG 9342275138) PROCEDURA APERTA.**

**VERBALE DI SEDUTA RISERVATA SCIoglimento RISERVE**

L'anno duemilaventidue il giorno 12 del mese di settembre, alle ore 10:30, nella stanza 19 sita al quinto piano del palazzo sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, si tiene la seduta riservata della gara in oggetto.

Presiede la seduta riservata la Dott.ssa Norma Tombesi, alla presenza continua di testimoni idonei, l'Arch. Cristina Gandolfo e la Dott.ssa Maria Gabriella Laratta, dipendenti della Città Metropolitana di Genova, assegnate al Servizio Stazione Unica Appaltante.

Il Presidente procede, in conformità al Disciplinare di gara ed al Verbale di seduta pubblica di apertura delle buste amministrative del 7 settembre 2022, alla verifica della documentazione amministrativa nei confronti degli operatori economici partecipanti, della regolarità della domanda di ammissione e della documentazione presentata relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti dalla procedura.

In presenza di eventuali carenze relative ad elementi formali della domanda,

la Stazione Unica Appaltante inviterà l'operatore economico a sanare la documentazione mediante l'istituto del soccorso istruttorio e/o mediante richieste di integrazione della documentazione amministrativa.

Dopo aver proceduto alla numerazione progressiva delle domande di partecipazione pervenute telematicamente secondo l'ordine cronologico di registrazione sulla piattaforma SINTEL, procede all'apertura delle stesse.

Il Presidente procede alla lettura dei documenti contenuti nella Busta Amministrativa oggetto di esame in seduta di ammissione.

Dall'esame della documentazione prescritta per l'ammissione alla gara si evince quanto segue:

1. l'operatore economico Riabitat Liguria srl (op. n. 1) si presenta in forma singola. L'impresa produce:  
correttamente compilati:
  - il modello di partecipazione Allegato A nel quale l'operatore dichiara di volersi avvalere del subappalto nei limiti consentiti;
  - il documento unico di gara DGUE
  - attestazione SOA in corso di validità certificante il possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale;
  - ricevute di avvenuto pagamento Anac
  - documento "Passoe"
  - cauzione provvisoria.

Con riferimento alla dichiarazione di volontà di subappalto resa dall'operatore per il lotto n. 3, il Presidente dispone di comunicare all'operatore economico, ai fini della corretta qualificazione alla presente procedura, che dovrà subappaltare al 100% ad impresa qualificata le lavorazioni appartenenti alla

categoria OS8, in quanto l'impresa Riabitat Liguria S.r.l. non risulta essere in possesso della relativa qualificazione.

2. l'operatore economico R.T.I. Ge.St.Im. srl – Vira srl (op. n. 2) si presenta in forma di raggruppamento temporaneo di impresa.

L'impresa mandataria Ge.St.Im. srl produce:

correttamente compilati:

- il modello di partecipazione Allegato A nel quale l'operatore dichiara di volersi avvalere del subappalto nei limiti consentiti;
- il documento unico di gara DGUE
- attestazioni SOA in corso di validità certificanti il possesso del requisito di capacità tecnica professionale;
- ricevute di avvenuto pagamento Anac
- documento "Passoe"
- cauzione provvisoria
- Dichiarazione d'impegno a costituire associazione temporanea

Dall'autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs 50/2016 in sede di partecipazione alla procedura di gara emerge che uno dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo è stato raggiunto dai seguenti provvedimenti non definitivi:

Provvedimento di rinvio a giudizio del 03/06/2015: dalla documentazione presentata emerge che la fattispecie contestata riguarda il reato di cui agli articoli 416 c.p., art. 640 c.p., c.1 e 2, art. 61 n. 7, art. 485 c.p., art. 81 co. 2. c.p.; il fatto tipico del reato risale all'anno 2013, dunque oltre tre anni prima dell'indizione della presente procedura di gara. Alla luce dell'applicazione diretta dell'art. 57, § 7, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, il fatto

astrattamente idoneo a integrare la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett c), del D.lgs. 50/2016, cessa di avere rilevanza decorsi tre anni dalla data della sua commissione (Cons. St., Sez. V, 07/09/2021, n. 6233). Pertanto, applicando l'art. 80, comma 10 bis, del D.lgs. 50/2016 i fatti, occorsi ormai 9 anni fa, non possono più ritenersi idonei a dimostrare l'inaffidabilità dell'operatore economico.

Inoltre l'operatore economico dichiara di aver proposto appello ordinario in data 27/02/2019 con udienza fissata in data 24/06/2021: emerge che la fattispecie contestata riguarda il reato di cui agli articoli 416 c.p., art. 640 c.p., c.1 e 2, art. 61 n. 7, art. 485 c.p., art. 81 co. 2. c.p.; il fatto tipico del reato risale all'anno 2013, dunque oltre tre anni prima dell'indizione della presentazione dell'offerta per la partecipazione alla presente procedura di gara. Alla luce dell'applicazione diretta dell'art. 57, § 7, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, il fatto astrattamente idoneo a integrare la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett c), del D.lgs. 50/2016, cessa di avere rilevanza decorsi tre anni dalla data della sua commissione (Cons. St., Sez. V, 07/09/2021, n. 6233). Pertanto, applicando l'art. 80, comma 10 bis, del D.lgs. 50/2016, i fatti , occorsi ormai 9 anni fa, non possono più ritenersi idonei a dimostrare l'inaffidabilità dell'operatore economico.

Infine l'operatore economico dichiara che uno dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 80 è stato raggiunto da un provvedimento definitivo di condanna per il reato di cui agli articoli 416 c.p., art. 640 c.p. n. 1 c.1 e 2, art. 61 co. 1 n. 7, art. 485 c.p., art. 81 co. 2. c.p. La condanna definitiva comminata è stata a un anno e mesi due di reclusione e multa di euro 500,00.

Detto provvedimento di condanna definitivo non costituisce causa di esclusione per i seguenti motivi: pur rientrando la fattispecie di reato ascritta (articolo 416 c.p.) tra quelli per cui il primo comma dell'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 prescrive la sanzione dell'esclusione automatica dalla procedure di gara, tuttavia, nel caso *de quo*, trova applicazione il primo periodo del comma 10 bis del medesimo articolo 80, relativamente alla sola lettera c) in quanto i reati di cui agli articoli 416 c.p. (e altresì 640 c.p.) non rientrano tra quelli richiamati nell'articolo 317 bis c.p. a cui fa riferimento, invece la lettera b) del primo capoverso del comma 10 bis.

Il comma 10 bis 1° capoverso dell'articolo 80 prescrive: *“nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata dell'esclusione è pari alla durata della pena principale”*. Pertanto nel caso qui esaminato, essendo trascorso dal provvedimento di condanna un tempo superiore alla durata della pena principale risulta decorso il periodo di esclusione previsto.

L'impresa mandante Vira srl produce correttamente compilati:

- il modello di partecipazione Allegato A nel quale l'operatore dichiara di volersi avvalere del subappalto nei limiti consentiti;
- il documento unico di gara DGUE
- attestazioni SOA in corso di validità certificanti il possesso del requisito di capacità tecnica professionale;

Dall'esame emerge che:

- nel DGUE a pag. 12 parte III “Motivi di esclusione”, riquadro C: “Motivi legati a insolvenza, conflitto d'interessi o illeciti professionali” risulta spuntata sul “Sì” dall'operatore economico l'affermazione relativa ai *gravi illeciti*

*professionali* ex art. 80, comma 5 lett c), del D.lgs. 50/2016 con specificazione riguardante:

- un’annotazione nel casellario informatico ANAC (19/04/2017) relativa ad un’esclusione disposta da altra Stazione Appaltante in forza dell’art. 38, comma 1 lett. m) quater, del D.lgs. 163/2006 (fattispecie ora confluita nell’art. 80, comma 5 lett. m), del D.lgs. 50/2016); annotazione comportante sanzione interdittiva, pari a due mesi, dalla partecipazione alle procedure di gara e sanzione pecuniaria di € 3.000,00;
- un’annotazione nel casellario informatico ANAC (28/05/2019) relativa ad un’esclusione disposta da altra Stazione Appaltante per aver ommesso di dichiarare tale precedente esclusione inerente l’art. 80, comma 5 lett. m), del D.lgs. 50/2016; annotazione comportante sanzione interdittiva, pari a giorni 15, dalla partecipazione alle procedure di gara e sanzione pecuniaria di € 1000,00.

Atteso che, sulla base delle predette annotazioni ANAC è emerso che in precedente procedura di gara è stata disposta dalla stazione appaltante Arca Nord Salento l’esclusione, comunicata all’ANAC in data 17/06/2016, della VIRA S.r.l. per la sussistenza di collegamento sostanziale con l’operatore economico DIDACO SRL.

Considerato che, nell’ambito della presente procedura, la scrivente Stazione Appaltante ha rilevato che:

- l’operatore economico VIRA S.R.L. ha reso dichiarazione nell’apposita sezione “D” punto 6. del DGUE circa l’assenza di circostanze, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura,

riconducibili ad una situazione di controllo ex art. 2359 del c.c. o all'art. 80, comma 5 lett. m), del D.lgs. 50/2016;

- la società DIDACO SRL risulta non partecipante alla procedura di gara in oggetto;

Agli atti della Stazione Appaltante risulta inoltre la documentazione che lo stesso operatore VIRA SRL ha trasmesso con PEC in data 28.06.22, in riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio per la gara ID 4534:

- 1) copia dell'avvenuto bonifico di pagamento da parte di VIRA srl della sanzione pecuniaria di € 3.000,00 relativa all'annotazione nel casellario informatico ANAC del 19/04/2017;
- 2) copia dell'avvenuto bonifico di pagamento da parte di VIRA srl della sanzione pecuniaria di € 1.000,00 relativa all'annotazione nel casellario informatico ANAC del 28/05/2019;

La Stazione Appaltante ha inoltre integrato l'istruttoria della gara ID 4534 tramite l'esame dei seguenti documenti:

- testo dell'annotazione ANAC del 19/04/2017;
- Sentenza n. 792/2016 del TAR Puglia in questa richiamata;

Il Seggio di gara non ravvisa l'ipotesi escludente di cui all'art. 80, comma 5 lett. m), del D.lgs. 50/2016, in quanto nella presente procedura di gara non sussiste la partecipazione di "DIDACO s.r.l.".

Il Presidente, alla luce di quanto prodotto dall'operatore economico in sede di procedura di gara ID 4534, di cui al verbale di seggio di gara in data 04.7.22, e vista l'istruttoria svolta dalla Stazione Appaltante, ritiene l'operatore economico VIRA S.R.L. ammissibile alla presente procedura.

Inoltre si rileva l'unicità della fattispecie contestata all'operatore, a carico del

quale non risulterebbero successive reiterazioni del fatto.

3. l'operatore economico I.Tec. srl (op. n. 3) si presenta in forma singola.

L'impresa produce:

correttamente compilati:

- il modello di partecipazione Allegato A inoltre l'operatore dichiara di volersi avvalere del subappalto nei limiti consentiti;
- il documento unico di gara DGUE
- attestazione SOA in corso di validità certificante il possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale;
- ricevute di avvenuto pagamento Anac
- documento "Passoe"
- cauzione provvisoria
- Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art.46 DL 198/06.

Con riferimento alla dichiarazione resa in sede di gara concernente la cessazione anticipata del contratto disposta da Autostrade per l'Italia in data 17.06.19 (Prot.ASPI/RM/2019/0010940/EU), emerge che il fatto causativo dell'evento risale a giugno 2019, dunque oltre tre anni prima dell'indizione della presente procedura di gara. Alla luce dell'applicazione diretta dell'art. 57, § 7, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, il fatto astrattamente idoneo a integrare la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett c), del D.lgs. 50/2016, cessa di avere rilevanza decorsi tre anni dalla data della sua commissione (Cons. St., Sez. V, 07/09/2021, n. 6233). Pertanto, applicando l'art. 80, comma 10 bis, del D.lgs. 50/2016 così interpretato, i fatti oggetto della cessazione anticipata del contratto con Autostrade per l'Italia

occorsi ormai 3 anni fa, non possono più ritenersi idonei a dimostrare l'inaffidabilità dell'operatore economico.

Il Presidente, vista l'istruttoria svolta dalla Stazione Appaltante sopra descritta, ritiene ammissibili alla presente procedura gli operatori economici:

- Riabitat Liguria srl
- R.T.I. Ge.St.Im. srl – Vira srl
- I.Tec. srl

Alle ore 11,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Norma Tombesi

I TESTIMONI

F.to Arch. Cristina Gandolfo

F.to Dott.ssa Maria Gabriella Laratta